

## ANCORA SUI DUE RE

*Le affrancature miste "Austria - Italia" continuano a stimolare le menti dei nostri Soci. Dal socio Claudio Dutto riceviamo e con piacere pubblichiamo un commento sulle cartoline affrancate con francobolli con le effigi di Vittorio Emanuele III e Francesco Giuseppe riportate negli ultimi numeri de "La Soffitta".*

*Così come riceviamo e altrettanto volentieri pubblichiamo una garbata e cortese risposta del socio Pellegrino Varricchio al commento del socio dott. Vittoria Coscia.*

*La competenza dei partecipanti al dibattito è fuori discussione ed è sicuramente gradevole per noi "incliti" assistere al dibattito; tuttavia sembra d'obbligo, pur se a malincuore, invitarli a sviscerare ulteriormente l'argomento in maniera congiunta ed a presentarci, a lavoro definito, le loro conclusioni.*

*Siamo certi che ne uscirà un prodotto interessante e degno di avere la giusta collocazione in un prossimo numero delle nostre monografie di Storia Postale.*

“Cominciamo dal .. fondo! La cartolina presentata sul n° 28, innanzitutto, presenta un chiaro errore di “stampa”; infatti non è “da sardo”, ma “da bordo”, che è chiarito anche dalla seguente “fra Pristine e S. Giovanni di Medina” e dall’ annullo del piroscrafo. All’epoca le cartoline con soli saluti (cosiddette fino a 5 parole) scontavano la tariffa di cent. 5 e questa rientra nel caso poiché, appunto, vi sono solo saluti più l’indicazione di provenienza che, non essendo possibile specificare in quanto in navigazione, venne risolta in quel modo (tra l’altro abbastanza comune). Avendola, probabilmente, preaffrancata in territorio austriaco, ma non scritta, il mittente per poterla spedire vi applicò un francobollo italiano da cent. 5, poiché obbligatoria la francatura. Ricordo, a proposito, che dal 1891 Messaggeri e Piroscafi Postali (da non confondere con Ambulanti ferroviari e marittimi, veri uffici postali) erano stati per così dire “promossi” con l’abilitazione alla vendita di carte valori, con un aggio dell’1 per cento.

Passiamo ora alla richiesta di parere fatta sul n° 26. Iniziamo sulla “legittimità” dell’ inversione fra D. e R. di una cartolina doppia. Il §632 dei Bullettini del 1890 e il §230 degli stessi del 1892 danno “facoltà ai mittenti di seconde parti di cartoline doppie di adoperare le prime parti per la risposta quando per errore sia stata riempita la seconda parte per la missiva”. Ora vorrei fare una piccola precisazione sul pezzo in discussione, in quanto assolutamente necessario. Esso è una cartolina postale doppia “per l’ interno” (e non per l’ estero) proprio per la presenza del cent. 5 come impronta di valore, mentre quella per l’ estero era da cent. 10+10 e non avrebbe avuto bisogno di integrazione né per la R., regolare, né per la D. (per quanto visto sopra). E già che ci siamo, vediamo un momento, a migliore comprensione del tutto, i tre pezzi riprodotti sul n° 27. Il primo è giusto, dato trattarsi di una cartolina semplice e quindi “non valida dall’estero”, la seconda è una risposta da cent. 10 e quindi “valida dall’estero” e non avrebbe dovuto essere riaffrancata (non interessa se l’intero completo fosse o no valido per l’estero, cioè se la parte D. fosse da cent. 5 e avesse o meno l’integrazione di un francobollo di pari valore o fosse invece da cent. 10, perché la cosa riguardava esclusivamente le Poste Italiane), la terza è anch’essa errata perché, come detto sopra, non riguardava le Poste Austriache il fatto che essa avesse la parte D. affrancata tramite un francobollo da cent. 5 o no e secondo regolamento del Codice Postale del Regno d’Italia del 1902, compilato proprio per cura del Ministero delle Poste e dei Telegrafi: “Le cartoline emesse da amministrazioni straniere non valgono nel Regno, fatta

eccezione per la seconda parte di quelle doppie, che può avere libero corso, purché indirizzate nello stesso paese d'origine. Se ne fossero impostate delle altre sono trattate come cartoline private non francate. La seconda parte delle cartoline italiane doppie può essere adoperata ugualmente nei paesi di destinazione per corrispondere con l'Italia". Per la qual cosa è chiaro desumere che la cartolina in questione, quella riprodotta sul n° 26, non è "legittima" o come dire fuori tariffa, perché valida con francobollo da cent. 5 italiano e non da heller 5 austriaco, ma come dice l'amico Coscia, vi è stata tolleranza che in questo caso presuppone però la chiusura non di un occhio, ma di entrambi, e non a torto perché ha permesso alle Poste Austriache di introitare tutti gli incassi dei francobolli aggiunti indebitamente sulle cartoline descritte, salvo la prima, giustificata dai regolamenti.

Vorrei concludere con un suggerimento: la Storia Postale da quando è stata, per così dire, scoperta, sembra essere, per alcuni, fonte più di preoccupazione che di divertimento. Se un pezzo non è "legittimo" non è detto che non sia collezionabile, anzi molte volte ha ragioni storiche, come i pezzi in discussione che rappresentano lo stato d'animo che albergava in molti all'epoca e contrapponeva l'Imperatore d'Austria, visto come oppressore, al Re d'Italia, visto come possibile liberatore. Ma era anche vero il contrario per altri ("..chissà.." mettendo magari a testa in giù l'effigie!). Questa è Storia Postale, con la S maiuscola, senza confini o barriere di sorta, ma attenzione a non confondere validità con valore perché si rischia di scivolare sulla classica buccia di banana (e farsi molto male in termini di quattrini!). Questi pezzi non sono rari (ne ho e ne conosco altri), non rappresentano per quanto suesposto delle miste e non devono per tali motivi essere valutati in modo particolare. Detto ciò sono da collezionare, ma non solo, sono documenti da presentare anche a concorso, con le dovute didascalie a spiegazione dell'errata affrancatura, favorendo così il giudizio del giurato sulla conoscenza di leggi e regolamenti da parte dell'espositore.

Con questo ho finito, ma rileggendo mi accorgo di avere ancora molte cose da dire al riguardo (ad esempio quali sono le vere miste due Re, di nazioni diverse).

Facciamo così: se vediamo che la cosa interesserà ancora, con altri scritti di altri soci, risponderemo.

Per il momento un cordiale saluto.

Claudio Dutto"

"Vorrei innanzitutto ringraziare il dr. Vittorio Coscia di Torino per aver letto e replicato sul n. 27 della Soffitta al mio commento sulla CPRP Leoni parte domanda da Cent. 5 spedita da Innichen (Austria) il 28.08.1907 ed apparso sul n. 26 della Soffitta del dicembre 2002, anche perché egli ha richiamato l'attenzione sul complesso problema dell'uso per l'estero di una CPRP nata per il servizio interno.

Il problema nasce con le CPRP in età umbertina, e si complica prima con l'introduzione di numerose tariffe ridotte per i paesi esteri e poi con le continue modifiche tariffarie successive alla prima guerra mondiale.

Sollecitato anche da quanto scritto dall'amico Carmine Criscuolo devo però ritornare sulla spinosa questione, precisando alcune cose e cercando di essere il più breve possibile per non angosciare chi legge con questioni di diritto postale internazionale. Non vorrei commentare gli interi con affrancature cosiddette "miste" presentati dal dr. Coscia, ma dalla lettura del testo sarà possibile desumere delle risposte. Ho ricercato la normativa vigente alla data di spedizione dell'intero,

avvalendomi per praticità del fondamentale testo del Micheli sulle tariffe postali del Regno d'Italia, anche se non tutti i passaggi normativi, in verità, mi sono chiari.

Dalla ricerca risulta quanto segue:

- le CPRP sono istituite per il solo servizio interno con l. n. 1442 del 2306 1873 e vengono vendute dalla Posta al prezzo complessivo di Cent. 15. Come è indicato dall' art. 9 sono con risposta pagata, nel senso che il destinatario non deve affrancare. Il concetto è ribadito sulle stesse CPRP fino al 1888;
- l'art. 17 del regolamento d'attuazione (R.U. n. 1572 del 9.09.1873) sancisce poi il principio della necessaria unione di domanda e risposta, nel senso che se il mittente non invia pure la risposta la CPRP non avrà corso e l'Ufficio postale di partenza dovrà trattenere l'intero e considerarlo rifiuto. Questo principio è riportato a sinistra sul recto di tutte le CPRP fino alla "floreale";
- le CPRP sono ammesse al servizio internazionale in virtù della Convenzione U.P.U. del 1.06.1878 con la tariffa di Cent. 20 (art. 5) e del relativo regolamento d'esecuzione recepiti dall'Italia ed entrati in vigore dal 1.04.1879, ma sembra limitatamente ad alcuni paesi esteri secondo il Bollettino n. 2/1879 del Ministero delle Poste;
- l'affrancatura deve essere completata dal mittente (Bollettino n. 2/1888 che riporta la circolare min. n. 11 del 1888) evidentemente sulla sola parte domanda, perché la CPRP è con risposta pagata. D'altronde un francobollo da ½ centesimo non è mai stato emesso e quindi per usare la CPRP da Cent. 7½ + 7½ per l' estero occorre arrotondare a Cent. 3 su ciascuna parte ovvero Cent. 5 sulla sola parte domanda;
- in caso di affrancatura insufficiente l'addetto postale doveva tassare in misura pari al doppio della somma dovuta (R.D. n. 510 del 6.10.1905);
- le CPRP in esame inoltre si distinguono da quelle espressamente create per l'estero di colore verde, in forza del R.D. n. 1206 del 25.1.1883, nonché dalle CPRP private soggette alla medesima normativa e infine dalle CPRP di servizio (corrispondenza sindaci);
- infine io non ho mai scritto che la tariffa delle C.P. tra Austria ed Italia era di 5 heller nel 1907.

Questo è solo un tentativo di ricostruzione della normativa dell'epoca (1907). Vorrei sottolineare le difficoltà di ricostruzione della legislazione di settore che è data dalla stratificazione normativa, dall'assenza di testi di diritto postale specie internazionale, e dalla difficoltà di reperire le fonti normative che sono nell'ordine:

- accordi e convenzioni internazionali bi e plurilaterali;
- leggi e decreti interni e non solo di attuazione;
- circolari ministeriali interpretative e attuative.

Vediamo adesso la ricostruzione della storia della CPRP Leoni da Cent. 5 + 10 ipotizzata dal dr. Coscia: il mittente italiano spedisce la CPRP in Austria invertendo per errore tra loro la parte domanda e risposta, senza però completare l'affrancatura sulla parte domanda;

- l'impiegato postale italiano non si accorge dell'inversione e dell'affrancatura incompleta;
- l'addetto postale austriaco fa altrettanto;

- il destinatario in Austria rispedisce la parte domanda, a causa dell'inversione, ma si sente di dovere di aggiungere 5 heller per integrare la tariffa;
- l'impiegato postale austriaco annulla il tutto ma per tolleranza non segnala la tassazione;
- l'impiegato italiano sempre per tolleranza non appone il prescritto segnata da Cent. 10.

E' verosimile questa ricostruzione? A me non sembra. Personalmente rimango della mia opinione anche e soprattutto dopo l'esame della normativa sopra riportata per i seguenti motivi:

- è da dimostrare che vi sia un mittente in Italia, che abbia invertito le parti e sottoaffrancato;
- è da dimostrare che l'impiegato italiano non si sia accorto dell'errore;
- è da dimostrare che anche l'impiegato austriaco non si sia accorto di tutto ciò;
- ma è proprio impossibile che un intero italiano sia reperibile all'estero per esempio da un collezionista, da un turista, da un commerciante?
- il presunto destinatario in Austria usa l'intero necessariamente quale supporto perché la parte domanda non ha validità postale all'estero e, apponendo un francobollo austriaco da soli heller 5, sottoaffranca. Non è casuale perché avrebbe dovuto affrancare in tariffa con 10 heller, ovvero se non si fosse accorto dell'errore non avrebbe dovuto affrancare affatto;
- l'impiegato postale austriaco giustamente annulla l'intero perché l'affrancatura austriaca c'era anche se insufficiente, ma non segnala la tassazione. Avrebbe dovuto annullare solo il francobollo austriaco ma non ha preso bene la mira;
- l'impiegato italiano infine non controlla e non appone il prescritto segnata da Cent. 10.

In altre parole, mi sembra che se è da dimostrare l'esistenza di un mittente in Italia ed il carattere filatelico dell'affrancatura, come pure ventilato da alcuni, è dimostrato l'uso dell'intero quale supporto, non avendo validità postale all'estero la parte domanda. Questo è un dato di fatto, al pari della sottoaffrancatura non tassata.

Quanto ai quesiti posti sul tema dall'amico Criscuolo sul n. 28 della Soffitta del giugno 2003, circa la possibilità da parte del destinatario di una CPRP di integrare la tariffa va detto quanto segue:

- la CPRP è con risposta pagata. Il destinatario all'estero se vuole può solo rispedire la risposta. Se lo fa non deve integrare alcunché. Dove reperisce poi il francobollo italiano necessario all'integrazione?
- se la CPRP è insufficientemente affrancata, va tassata dall'impiegato del paese di destinazione. Il destinatario può solo rispedire se vuole e se ha pagato l'importo della tassa. Se però vuole rispedire a soggetto diverso dal mittente deve riaffrancare;
- le CPRP ovviamente non possono essere non affrancate e perciò tassate come lettere a norma della Convenzione di Vienna del 4.7.1891 recepita con R.D. n. 300 del 28.06 1892.

Infine mi sembra ingiusto, sempre in un'ottica storico-postale, negare valore documentale al pezzo proposto. Dimostra da un lato l'uso dell'intero quale supporto e dall'altro il discutibile funzionamento degli Uffici Postali e non solo italiani, anche in periodo di Regno. Purtroppo non tutta la corrispondenza può essere controllata.

Non mi sembra invece proficuo indagare sulle intenzioni dell'agente in Austria: frode postale, affrancatura filatelica, errore materiale, ignoranza, etc. Questo perché occorre analizzare la fattispecie concretamente realizzata, alla luce delle norme vigenti all'epoca. A mio avviso una collezione di storia postale, a differenza di una collezione filatelica, deve cercare di rispecchiare il diritto postale anche internazionale.

Pellegrino Varricchio”